

*Allegato "A" del n. 8.907/3.614 di rep.*

**A.L.S.I. – ALTO LAMBRO SERVIZI IDRICI S.p.a.**

**STATUTO SOCIETARIO**

**approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 22.05.2013**

## INDICE

### TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Art. 1 - Denominazione	pag.	4
Art. 2 - Sede sociale e domicilio dei Soci	pag.	4
Art. 3 - Durata della Società	pag.	4
Art. 4 - Oggetto sociale	pag.	4

### TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 5 - Capitale sociale e categoria di azioni	pag.	5
Art. 6 - Strumenti finanziari diversi dalle azioni	pag.	5
Art. 7 - Formazione e variazione del capitale sociale	pag.	5
Art. 8 - Finanziamenti dei Soci alla Società	pag.	5
Art. 9 - Trasferimento delle azioni	pag.	5
Art. 10 - Recesso del Socio	pag.	6

### TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria	pag.	6
Art. 12 - Luogo di convocazione	pag.	7
Art. 13 - Convocazione	pag.	8
Art. 14 - Intervento e rappresentanza in Assemblea	pag.	8
Art. 15 - Presidenza	pag.	8
Art. 16 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione	pag.	9
Art. 17 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea in seconda convocazione	pag.	9
Art. 18 - Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea	pag.	9
Art. 19 - Efficacia delle deliberazioni	pag.	9
Art. 20 - Assemblee speciali	pag.	10

### TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 21 - Amministrazione della Società	pag.	10
Art. 22 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	pag.	11
Art. 23 - Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione	pag.	12
Art. 24 - Presidente, Comitato Esecutivo, Amministratori Delegati	pag.	12
Art. 25 - Rappresentanza sociale	pag.	12

### TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 26 - Collegio sindacale	pag.	13
Art. 27 - Revisione legale	pag.	13
Art. 28 - Azione di responsabilità	pag.	13
Art. 29 - Denuncia al Collegio sindacale e al Tribunale	pag.	13
Art. 30 - Comitato tecnico-amministrativo e strumenti di verifica	pag.	14

## **TITOLO VI - OBBLIGAZIONI**

Art. 31 - Obbligazioni pag. 13

## **TITOLO VII - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE**

Art. 32 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare pag. 14

## **TITOLO VIII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

Art. 33 - Esercizi sociali e utili pag. 14

## **TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 34 - Scioglimento e liquidazione pag. 15

## **TITOLO X - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

Art. 35 - Clausola compromissoria pag. 15

Art. 36 - Foro competente pag. 15

## **TITOLO XI - NORME FINALI**

Art. 37 - Legge applicabile pag. 16

Art. 38 - Comunicazioni pag. 16

## **TITOLO I**

## **DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO**

### **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita la società per azioni denominata: "A.L.S.I. - Alto Lambro Servizi Idrici S.p.A."

### **ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI**

1. La società ha sede in Monza (MI) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese;
2. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.
3. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore (se nominato), per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali (dal libro Soci o Libro Assemblee nella parte in cui è trascritta la deliberazione di nomina); è onere di ciascun interessato comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci o nel Libro Assemblee si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

### **ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETÀ**

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).
2. La durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea in sede straordinaria.

### **ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE**

1. L'oggetto sociale è costituito dallo svolgimento dell'attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete, degli impianti e delle dotazioni strumentali alla erogazione del servizio idrico integrato avvalendosi di mezzi propri, di contribuzioni di enti soci e di pagamenti di enti pubblici nonché di soggetti privati purché a scomputo di oneri di urbanizzazione.
2. La società svolge altresì l'amministrazione e la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare proprio e di quello conferito in concessione o mediante convenzioni, contratti od altra tipologia di patti dagli Enti soci, e le attività comunque connesse o complementari o strumentali a tali attività, nonché la progettazione, l'organizzazione funzionale e la costruzione di opere e interventi funzionali alle predette attività, relative in via esclusiva al territorio dei Comuni soci e/o a favore dei soci.
3. La società può, inoltre, fornire, in quanto attività strumentale a quelle indicate ai precedenti commi, la consulenza e l'assistenza tecnica e amministrativa ad aziende ed Enti che operino in settori simili al proprio e svolgere, anche in collaborazione con Università ed Istituti di ricerca, indagini, studi e formazione professionali in settori congruenti al proprio.
4. La società può assumere partecipazioni ed interessenze anche di controllo, in società, consorzi, fondazioni di partecipazione, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità simili e svolgere attività di direzione e coordinamento, nei limiti di legge, e servizi di consulenza a favore di società controllate, collegate e/o comunque partecipate.

5. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie purché aventi pertinenza con l'oggetto sociale e rivolte in prevalenza a favore degli enti soci.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 77.468.000,00 (settantasettemilioniquattrocento-sessantottomila/00).
2. Il capitale sociale è diviso in numero 77.468.000 (settantasettemilioniquattrocento-sessantottomila) azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.
3. La Società è a totale capitale pubblico locale. Non produrrà pertanto effetti nei confronti della Società, il trasferimento di azioni a soggetti diversi da Enti pubblici territoriali.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 e seguenti del Codice Civile, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.

#### **ARTICOLO 6 - STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI**

L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

#### **ARTICOLO 7 - FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE**

1. In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
2. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

#### **ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ**

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

#### **ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

1. Qualora un socio intenda cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni a un terzo, comunque Ente pubblico locale, deve farne prima offerta a tutti gli altri soci,

i quali, ciascuno in proporzione alle azioni già possedute, avranno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato.

2. Tale offerta deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi al Consiglio di Amministrazione con l'indicazione del prezzo richiesto. Il Consiglio di Amministrazione, a sua volta, sempre a mezzo lettera raccomandata, dovrà informare, entro 10 gg. dal ricevimento, tutti gli altri soci risultanti dal libro soci ai fini di esercitare il diritto di prelazione alle seguenti modalità, condizioni e termini:

- a) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato improrogabilmente, dai soci interessati, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata;
- b) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno a ciascuno dei soci interessati in proporzione al numero delle azioni possedute, salvo il sorteggio tra di essi per le azioni che non dovesse essere possibile assegnare interamente ad ogni singolo interessato;
- c) i soci esercenti il diritto di prelazione hanno, altresì, il diritto di prelazione nelle rispettive proporzioni sempre alle medesime condizioni per le azioni e/o diritti di opzioni rimasti inoptati;
- d) se, decorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, nessun socio avrà manifestato nelle forme di cui sopra il suo intendimento di esercitare tale diritto, il socio offerente, entro il termine dei sei mesi successivi, potrà cedere a terzi, comunque Enti pubblici locali, al prezzo indicato, le azioni offerte in prelazione e rimaste non optate.

#### **ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 codice civile.
2. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.
3. In ogni caso la somma da liquidare al recedente sarà corrisposta in modo da non pregiudicare il buon andamento della società e, comunque, nel rispetto di quanto prevedono le norme in materia.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'Assemblea ordinaria:
  - a) approva il bilancio;

- b) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget dell'esercizio successivo, nonché il programma annuale, corredato dal piano pluriennale relativo agli interventi da realizzare nell'ambito dell'oggetto sociale;
  - c) determina il sistema di Amministrazione;
  - d) nomina il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e il Vice Presidente con votazioni separate, nomina gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione oppure nomina l'Amministratore Unico;
  - e) nomina i componenti il Collegio Sindacale ed il suo Presidente e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  - f) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
  - g) autorizza (art. 2364 c.c. n. 5) l'adesione e la partecipazione ad altre società, nonché le cessioni e le dimissioni delle stesse;
  - h) delibera sulla revoca degli Amministratori e sulla loro responsabilità;
  - i) approva gli indirizzi generali di gestione e di fruizione dei beni e servizi pubblici affidati alla Società;
  - l) esercita il controllo sull'attività della Società, conformemente alle norme di riferimento per le società detenute totalmente da soggetti pubblici locali;
  - m) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.
2. La nomina degli altri componenti il Consiglio d'Amministrazione di cui al punto 1, lett. c., avverrà sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai soci e sottoscritte da rappresentanti degli stessi di almeno 8% (otto per cento) del capitale sociale.
- La nomina degli Amministratori deve avvenire in modo da garantire il rispetto della normativa pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi (D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251) e di quanto stabilito dall'art. 4 comma 5 del D.L. n. 95/2012 (e successive modifiche ed integrazioni).
- Ogni socio potrà sottoscrivere e votare un'unica lista. Tutte le liste devono contenere nominativi idonei a garantire la nomina degli Amministratori nel rispetto delle disposizioni richiamate nel precedente comma. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi per 1,2,3,4 ecc. fino ad un massimo pari a quello dei nominandi. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine della stessa prevista e verranno disposti in graduatoria decrescente.
3. Risulteranno eletti coloro che, nel limite degli Amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Qualora eleggendo i candidati in base all'ordine in cui gli stessi sono collocati nelle liste, il Consiglio di Amministrazione si trovasse ad avere una composizione non conforme alle normative sopra richiamate, si proclamano eletti tanti candidati aventi le caratteristiche richieste, con le regole seguenti:
- a) le persone del genere/tipo mancante si individuano (nell'ordine progressivo in cui sono elencate) tra i candidati non eletti della lista che ha conseguito il maggior numero di voti, ed esse sono elette in luogo dei candidati della medesima lista elencati per ultimi (iniziando dall'ultimo degli eletti e risalendo, ove occorra, al candidato elencato in precedenza, e così via) tra coloro che avrebbero conseguito l'elezione se non vi fosse stata la necessità di integrare il genere/tipo mancante;
  - b) qualora la procedura di cui alla precedente lettera a) non assicuri una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle normative sopra richiamate, la nomina dei soggetti appartenenti alle categorie richieste avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.
4. L'Assemblea straordinaria delibera a norma dell'art. 2365 c.c.

## **ARTICOLO 12 - LUOGO DI CONVOCAZIONE**

1. L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia.

## **ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE**

1. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.
2. L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
3. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

## **ARTICOLO 14 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno diritto di voto.
2. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
  - a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
3. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ciascuna azione posseduta e può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da un altro socio o da un terzo che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società, nonché Amministratore, Sindaco o dipendente di società controllata o collegata.
4. Indipendentemente dalla quota parte del capitale sociale rappresentato, non è ammesso al singolo socio e suo delegato rappresentare in Assemblea più di un altro socio.
5. La regolarità della delega viene accertata dal Presidente dell'Assemblea.

## **ARTICOLO 15 - PRESIDENZA**



1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. In mancanza di entrambi, il Presidente sarà eletto dall'Assemblea, la quale sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario.
2. Nei casi di legge e qualora il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio scelto dal Presidente.
3. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri:
  - a) per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea;
  - b) per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare;
  - c) per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

#### **ARTICOLO 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA IN PRIMA CONVOCAZIONE**

1. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentano, in proprio e per delega, almeno la metà del capitale sociale.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta delle azioni presenti, aventi diritto di voto.
3. L'Assemblea straordinaria è regolarmente convocata quando sono presenti o rappresentati i due terzi del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale.

#### **ARTICOLO 17 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE**

1. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo delle azioni rappresentanti il capitale sociale, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali ai sensi dell'art 2369 c.c., commi 3 e 4, e delibera a maggioranza assoluta delle azioni presenti, aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

#### **ARTICOLO 18 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere un Notaio in caso di Assemblea straordinaria.
2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni, pertinenti all'ordine del giorno.

## **ARTICOLO 19 - EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

## **ARTICOLO 20 - ASSEMBLEE SPECIALI**

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:
  - a) i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie, per ciascuna emissione;
  - b) i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile, per ciascuna emissione;
  - c) i titolari di obbligazioni, per ciascuna emissione.
2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dalla Assemblea speciale.
3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

## **TITOLO IV**

### **ORGANO AMMINISTRATIVO E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

#### **ARTICOLO 21 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque), inclusi il Presidente ed il Vice Presidente.
2. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti e li nomina con le procedure di cui all'art. 11. L'Assemblea può anche stabilire che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico.

In caso di nomina di un Amministratore Unico questi avrà la rappresentanza della società ed i poteri di cui all'articolo 23 del presente statuto, fatta salva la competenza dell'assemblea e fatta salva la facoltà per l'assemblea di riservarsi, in occasione della nomina, il potere di autorizzare l'alienazione dell'azienda o di un ramo della stessa, l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni o di beni immobili, e altre operazioni che l'Assemblea stessa avrà facoltà di specificare. All'Amministratore Unico eventualmente nominato si applicano le disposizioni del presente statuto riferite al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove compatibili.

La nomina degli Amministratori deve avvenire in modo da garantire il rispetto della normativa pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi (D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251) e di quanto stabilito dall'art. 4 comma 5 del D.L. n. 95/2012 (e successive modifiche ed integrazioni).

3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e si sostituiscono a norma di Legge.
4. Il Consiglio nomina un Segretario, che può anche essere persona estranea allo

- stesso.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, adottando comunque modalità idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 e dall'4 comma 5 del D.L. n. 95/2012 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni). Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
  6. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, s'intende decaduto l'intero Consiglio. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
  7. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.
  8. L'Assemblea può stabilire, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.
  9. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **ARTICOLO 22 - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio sindacale.
2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.
4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
  - a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli

- argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
  5. Per la validità delle adunanze del Consiglio, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
  6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende non approvata.
  7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
  8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
  9. Il verbale deve indicare:
    - a) la data dell'adunanza;
    - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
    - c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
    - d) le modalità e il risultato delle votazioni; e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.
  10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

#### **ARTICOLO 23 - POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Fermi restando i poteri dell'Assemblea dei soci, l'organo amministrativo, per il raggiungimento degli scopi sociali, gestisce l'attività ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti degli indirizzi strategici e generali sulla gestione fissati dall'Assemblea, che ne sorveglia il rispetto attraverso le relazioni semestrali fornitele dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'esercizio del potere di controllo di cui al precedente art. 11, c. 1 lett. l).

#### **ARTICOLO 24 - PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere scelto dai consiglieri stessi.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati e/o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.
4. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al

- Collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.
5. L'organo amministrativo può, altresì, nominare un Direttore Generale, anche tra le persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza ed il compenso.
  6. Il Consiglio d'Amministrazione può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

#### **ARTICOLO 25 - RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sopranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:
  - a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
  - b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori delegati.
2. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a direttori, procuratori speciali, dipendenti della società ed eventualmente terzi.

### **TITOLO V**

#### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE**

#### **ARTICOLO 26 - COLLEGIO SINDACALE**

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea, la quale attribuisce pure ad un Sindaco effettivo la qualifica di Presidente. La nomina dei componenti dell'organo di controllo, e la loro eventuale sostituzione, deve avvenire in modo da garantire il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi (D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251).
2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 c.c.
3. Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
4. Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **ARTICOLO 27 - REVISIONE LEGALE**

La revisione legale è esercitata dal Collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia,

ove non ricorrano circostanze ostative ai sensi di legge e salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

#### **ARTICOLO 28 - AZIONE DI RESPONSABILITÀ**

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 29 - DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE**

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.
2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 30 - COMITATO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STRUMENTI DI VERIFICA**

1. I soci della Società esercitano sulle attività della stessa un controllo civilistico analogo a quello esercitato, in via amministrativa, sui propri servizi, attraverso le determinazioni assembleari sugli indirizzi strategici e su quelli generali della gestione delle attività.
2. I soci possono convocare presso la sede sociale, per audizioni e chiarimenti sull'attività svolta dalla Società, il Presidente, l'Amministratore delegato, se nominato, e il Direttore Generale.
3. L'Assemblea nomina un Comitato tecnico-amministrativo che, al fine di esercitare un controllo gestionale e finanziario, verifica collegialmente, in via periodica, le relazioni semestrali della società e segnala, se del caso, agli organi amministrativi le eventuali difformità rispetto agli indirizzi strategici e a quelli generali sulla gestione deliberati in Assemblea. L'Assemblea determina la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato tecnico-amministrativo.

### **TITOLO VI**

#### **OBBLIGAZIONI**

#### **ARTICOLO 31 - OBBLIGAZIONI**

L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata: dall'Assemblea straordinaria dei soci.

### **TITOLO VII**

#### **PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE**

#### **ARTICOLO 32 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE**

1. L'Assemblea straordinaria dei soci può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

2. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## **TITOLO VIII**

### **ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

#### **ARTICOLO 33 - ESERCIZI SOCIALI E UTILI**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro il termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
  - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
  - b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

## **TITOLO IX**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 34 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei Soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

## **TITOLO X**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

#### **ARTICOLO 35 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i Soci o i Soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede

legale.

#### **ARTICOLO 36 - FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

### **TITOLO XI**

#### **NORME FINALI**

#### **ARTICOLO 37 - LEGGE APPLICABILE**

Al presente statuto si applica la legge italiana.

#### **ARTICOLO 38 - COMUNICAZIONI**

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:
  - a) il libro dei Soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei Soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.
3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.
4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.
5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
6. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

F.to: Patrizio Natale Villa

F.to: Valeria Mascheroni notaio -



SOCI	QUOTE S.P.A. IN %	N. AZIONI S.P.A.	VALORE QUOTE S.P.A.
Provincia di Monza e Brianza	10,00%	7.746.800	€ 7.746.800,00
Comune di Albiate	1,00%	774.680	€ 774.680,00
" " Arcore	3,50%	2.711.380	€ 2.711.380,00
" " Besana B.za	2,50%	1.936.700	€ 1.936.700,00
" " Biassono	2,00%	1.549.360	€ 1.549.360,00
" " Briosco	1,00%	774.680	€ 774.680,00
" " Campearada	0,50%	387.340	€ 387.340,00
" " Carate B.za	3,00%	2.324.040	€ 2.324.040,00
" " Ceriano Laghetto	0,0000013%	1	1,00
" " Cesano Maderno	0,0000013%	1	1,00
" " Concorezzo	2,50%	1.936.700	€ 1.936.700,00
" " Correzzana	0,50%	387.340	€ 387.340,00
" " Desio	7,00%	5.422.760	€ 5.422.760,00
" " Giussano	4,00%	3.098.720	€ 3.098.720,00
" " Lesmo	1,50%	1.162.020	€ 1.162.020,00
" " Lissone	6,50%	5.035.420	€ 5.035.420,00
" " Macherio	1,50%	1.162.020	€ 1.162.020,00
" " Monticello B.za	1,00%	774.680	€ 774.680,00
" " Monza	24,00%	18.592.320	€ 18.592.320,00
" " Muggio'	3,9999974%	3.098.718	€ 3.098.718,00
" " Nova Milanese	4,00%	3.098.720	€ 3.098.720,00
" " Renate B.za	1,00%	774.680	€ 774.680,00
" " Seregno	8,00%	6.197.440	€ 6.197.440,00
" " Sovico	1,50%	1.162.020	€ 1.162.020,00
" " Triuggio	1,50%	1.162.020	€ 1.162.020,00
" " Usmate Velate	1,00%	774.680	€ 774.680,00
" " Vedano al Lambro	1,50%	1.162.020	€ 1.162.020,00
" " Veduggio con Colzano	1,00%	774.680	€ 774.680,00
" " Verano B.za	2,00%	1.549.360	€ 1.549.360,00
" " Villasanta	2,50%	1.936.700	€ 1.936.700,00

<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>77.468.000</b>	<b>€ 77.468.000,00</b>
---------------	-------------	-------------------	------------------------

valore nominale di 1 azione € 1,00=

il valore % delle quote è arrotondato alle 7 cifre decimali